anco
associazione
nazionale
concessionari
consorzi

A.N.CO.
a tutela dell'ambiente
Associazione Nazionale Concessionari Consorzi
Via Poerio, 15 - 20129 Milano
Tel. 02/794689 - Fax 02/76012257
Cod. Fisc. 97174390159
email segreteria@ass-anco.it - www.ass-anco.it

Milano lì, 15 Marzo 2024
Prot. n. 18 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6

OGGETTO: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Interpello in merito alle attività di messa in riserva (R13) a seguito di lavorazione in R12 allegato C Parte IV, D.lgs. 152/06.

Mediante interpello ambientale, la Provincia di Viterbo ha chiesto chiarimenti al Ministero dell'Ambiente se possa ritenersi possibile, in virtù della vigente normativa ambientale, autorizzare un riavvio a messa in riserva (R13), piuttosto che a deposito temporaneo, di un rifiuto proveniente da un trattamento con cambio codice EER in R12 e quindi il rilascio di un'autorizzazione che permetta un seguente ciclo di lavorazione:

- ✓ Presa in carico di rifiuto in ingresso in R13;
- ✓ Invio del rifiuto a lavorazione R12;
- ✓ Da tale attività R12 deriverebbe un rifiuto codice EER della tipologia 19;
- ✓ Ripresa in carico del rifiuto in R13;
- ✓ Successivamente tale rifiuto, a seconda delle esigenze di mercato e sempre nell'ambito delle quantità autorizzate di stoccaggio istantaneo della messa in riserva, verrebbe inviato a lavorazione R3/R5, a seconda della tipologia di rifiuto, per produrre materia prima seconda.

Sulla quaestio, il MASE fa presente che, con riferimento al codice R12, così come definito all'allegato C, Parte IV del Testo Unico Ambientale: *"Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"* tale operazione è possibile solo a determinate condizioni cioè, in mancanza di un altro codice R appropriato, rappresentando lo stesso (R12) un codice residuale e che il rifiuto trattato con l'operazione di R12 deve essere destinato a una delle operazioni da R1 a R11 (Nota (7) a piè pagina allegato C, parte IV, D.lgs. 152/06), escludendo sostanzialmente la messa in riserva di rifiuti (R13).

A conclusione, il Ministero evidenzia che le P.A. competenti devono valutare il rispetto delle condizioni stabilite dalle norme al fine di identificare correttamente le operazioni di recupero da autorizzare in base alle condizioni specifiche dell'impianto, ponendo attenzione alla corrispondenza tra le tipologie di rifiuti oggetto dell'attività di recupero, dei codici EER e all'attività realmente svolta sui rifiuti medesimi.

- ❖ **Si allega integralmente risposta ministeriale ad interpello del 6 marzo 2024, n. 43443.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci